

Rassegna giuridica

febbraio 2010

Sommario	
Norme internazionali	
Nazioni unite	
Assemblea generale	
Risoluzione del 24 febbraio 2010, A/RES/64/142, Guidelines for the Alternative Care of Children	2
Norme europee	
Unione europea	
Parlamento europeo Risoluzione del 25 febbraio 2010, P7_TA-PROV(2010) 0037, Pechino +15: Piattaforma d'azione delle Nazioni	
unite per l'uguaglianza di genere	3
Risoluzione del 10 febbraio 2010, P7_TA-PROV(2010)0018, <i>Prevenzione della tratta di esseri umani</i>	
Consiglio d'Europa	
Comitato dei ministri	
Raccomandazione del 3 febbraio 2010, n. 2, Deinstitutionalisation and community living of children with disabilities	4
Giurisprudenza	
Corte di cassazione	_
Sentenza 17 febbraio 2010, n. 3804	5
Corte costituzionale Sentenza 26 febbraio 2010, n. 80	_
	Э
Norme regionali Regione Liguria	
Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 3, <i>Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre</i>	
difficoltà specifiche di apprendimento, pubblicata nel BUR Liguria del 17 febbraio 2010, n. 2	6
Regione Lombardia	
Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 4, Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento,	
pubblicata nel BUR Lombardia del 1° febbraio 2010, n. 5, supplemento ordinario 4 febbraio 2010, n. 2	7
Regione Marche	
Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8, <i>Disposizioni contro le discriminazioni determinate</i> dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, pubblicata nel BUR Marche del 18 febbraio 2010, n. 17	7
Regione Puglia	,
Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 7, <i>Modifiche al Reg. reg. 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della legge</i>	
regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere	
delle donne e degli uomini di Puglia, pubblicato nel BUR Puglia del 10 febbraio 2010, n. 27, supplemento	8
Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 9, Modifica ed integrazione del Reg. reg. 13 gennaio 2005, n. 3	
"Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accredita-mento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori", pubblicato nel BUR Puglia del 10 febbraio 2010, n. 27, supplemento	Q
Regione Toscana	U
Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 192, <i>Realizzazione, in collaborazione con l'Azienda</i>	
USL 7 di Siena, del progetto del Ministero della Salute per la prevenzione delle IVG fra le donne straniere,	
per una maternità responsabile, la prevenzione dell'aborto e la prevenzione dell'abbandono del neonato	9
Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 206, <i>Regolamento di attuazione della I.r. 28 dicembre 2009,</i>	0
n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato). Approvazione	9
Regione Umbria Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13, <i>Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia</i> ,	
pubblicata nel BUR Umbria del 24 febbraio 2010, n. 9	9



Norme internazionali

Nazioni unite

Assemblea generale

Risoluzione del 24 febbraio 2010, A/RES/64/142, Guidelines for the Alternative Care of Children

Il 18 dicembre 2009 l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha adottato la risoluzione (A/RES/64/142, pubblicata il 24 febbraio 2010) contenente le attese linee guida relative all'accoglienza dei minori fuori famiglia. In generale l'Assemblea richiama, riafferma e raccomanda all'attenzione e applicazione da parte degli Stati la *Dichiarazione universale dei diritti umani* e soprattutto la *Convenzione di New York sui diritti del fanciullo*. Quindi, trattando del suo specifico oggetto passa a far chiarezza (anche terminologica), disponendo le sue indicazioni secondo l'ordine logico che segue.

Innanzi tutto la risoluzione prende in considerazione il rapporto del minore con la sua famiglia, rapporto da preservare e tutelare al massimo del possibile, impegnando gli Stati a provvedere con ogni mezzo – finanziario, psicologico, organizzativo – sia per evitare che il fanciullo ne debba uscire e sia per agevolarne il rientro qualora la separazione sia già avvenuta. La successiva opzione raccomandata dall'Assemblea è quella di una famiglia adottiva (o kafalah per il diritto islamico). In tutti i casi, comunque, si richiede il coinvolgimento del minore nelle decisioni che lo riguardano e la tutela della sua dignità, uguaglianza e riservatezza implicanti eventualmente la segretezza circa il suo stato fisico e mentale e circa il suo ambiente d'origine sia familiare che comunitario.

Passando poi a considerare l'ipotesi in cui non risulti percorribile la via principale del mantenimento della famiglia naturale né quella dell'assegnazione a una vera famiglia adottiva, la risoluzione comincia col dettare alcuni criteri generali: che il fanciullo sia tenuto in luoghi vicini alla sua residenza abituale, per ridurre al minimo la sensazione di sradicamento; che si ponga attenzione a che il minore non sia oggetto di abuso o sfruttamento; che l'allontanamento si prospetti temporaneo e si prepari il suo rientro in famiglia; che comunque il dato della povertà familiare non sia sufficiente da solo a giustificare l'allontanamento del bambino; che possibilmente i fratelli non vengano separati; che sia sempre previsto un adulto esterno responsabile per il minore; che motivi d'ordine religioso, politico, economico non siano mai il motivo principale dell'assegnazione di un minore fuori famiglia; che sia preferita, ove possibile, l'assegnazione a un ambiente familiare, in special modo per i piccoli sotto ai tre anni. Ovviamente tutti i criteri suddetti ammettono eccezioni se ciò è nell'interesse del minore.

Così giunti al punto specifico dell'affidamento, la risoluzione assembleare passa a distinguere tra varie ipotesi, tutte comunque ugualmente positive e raccomandabili e considerando solo come ultima chance l'assegnazione cosiddetta "residenziale". La prima ipotesi è l'affidamento "informale", quando del bambino si occupano praticamente - senza un'assegnazione pubblica formale - i parenti o stretti amici di famiglia. La seconda ipotesi è l'affidamento "formale", assegnato, regolamentato e controllato da una pubblica autorità (giudiziale o amministrativa).

È nettamente preferita la scelta - sia formale che informale - della famiglia parentale, alla quale gli Stati sono invitati a fornire ogni possibile supporto, anche con l'ausilio di tecniche suggerite dalla stessa risoluzione.

Quanto all'affidamento formale, si raccomanda di predisporre e mantenere aggiornato un elenco delle persone disponibili, di controllarlo periodicamente, di utilizzarlo soprattutto quando l'affidamento è prevedibile come temporaneo sia per il ritorno del bambino alla famiglia d'origine e sia per il suo passaggio a una vera famiglia adottiva.

È raccomandato che ogni eventuale cambio di famiglia, compreso il rientro in quella d'origine o il passaggio a una adottiva, sia sempre aiutato e controllato periodicamente da personale pubblico, oppure noto e bene accetto al minore. In particolare è da escludere l'uso di mezzi di correzione violenti e torturanti. Ed è da considerare tale – e perciò da escludere – la punizione consistente nel negare al fanciullo la visita e il rapporto coi genitori.

Dal punto di vista dei controlli e dei rimedi - aspetto fondamentale - l'Assemblea raccomanda che gli Stati organizzino una possibilità di accesso all'autorità giudiziaria - o comunque indipendente - che sia facilmente raggiungibile e utilizzabile da un bambino.



Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione del 25 febbraio 2010, P7_TA-PROV(2010) 0037, Pechino +15: Piattaforma d'azione delle Nazioni unite per l'uguaglianza di genere

Il Parlamento europeo nell'incaricare il suo Presidente di trasmettere la risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni unite, apre la sua risoluzione richiamando numerosi altri documenti internazionali diretti a sottolineare i valori comuni degli Stati membri quali il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini, la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso.

Il tema scelto per la 54° sessione della Commissione delle Nazioni unite sulle condizioni della donna (la cosiddetta riunione *Pechino +15*) è la revisione della piattaforma d'azione di Pechino e il contributo alla definizione di una prospettiva di genere finalizzata a garantire la piena realizzazione degli *Obiettivi di sviluppo del Millennio*. Si sottolinea che, nonostante i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici della piattaforma d'azione di Pechino, l'ineguaglianza e gli stereotipi di genere permangono e le donne si trovano ancora in una posizione subordinata rispetto agli uomini nei settori affrontati. Si deplora la carenza di dati tempestivi a livello sia nazionale dei singoli Stati, sia dell'Unione in genere sulle condizioni delle donne e la povertà, la violenza, i conflitti armati che coinvolgono sempre di più le donne e le bambine. Viene pertanto sollecitato l'intervento della Commissione diretto a presentare un piano a medio termine per il controllo e la revisione delle serie di indicatori già messi a punto per la verifica della piattaforma d'azione di Pechino.

Alla Commissione si raccomanda di tenere conto, nell'elaborare la strategia di monitoraggio per la sua tabella di marcia, della crisi economica e finanziaria, dello sviluppo sostenibile, dell'invecchiamento della società, della condizione delle donne appartenenti a minoranze etniche (segnatamente delle donne rom), nonché delle priorità dell'attuale tabella di marcia. Tra le priorità la risoluzione annovera la pari indipendenza economica di donne e uomini e la lotta alla discriminazione multipla subita dalle donne appartenenti a minoranze etniche e dalle migranti; la conciliazione della vita professionale con quella familiare e privata; la pari partecipazione di donne e uomini al processo decisionale; l'eliminazione della violenza di genere; l'eliminazione degli stereotipi di genere nella società.

Infine, gli Stati membri delle Nazioni unite e gli Stati membri dell'Unione europea sono fortemente invitati a stanziare congrue risorse finanziarie e umane e che si preveda la guida del sottosegretario generale dell'ONU competente per l'uguaglianza di genere.

Risoluzione del 10 febbraio 2010, P7_TA-PROV(2010)0018, Prevenzione della tratta di esseri umani

Il Parlamento europeo nelle considerazioni iniziali della risoluzione del 10 febbraio 2010 evidenzia alcuni aspetti relativi alla materia della tratta di esseri umani. In particolare, precisa che il fenomeno della tratta inteso nelle sue svariate forme (a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, commercio illegale di organi umani, accattonaggio, adozioni illegali e lavoro domestico che rappresenta una forma moderna di schiavitù), è estremamente redditizio per la criminalità organizzata e che, secondo la valutazione di Europol per il 2009, la tratta di donne e bambini finalizzata allo sfruttamento sessuale non solo non è diminuita ma quella collegata al lavoro forzato è addirittura in crescita. Infatti solo nel 2008 l'Eurojust ha aperto 83 casi di tratta di esseri umani (ciò rappresenta un aumento di più del 10% rispetto al 2007 (71 casi).

Dal quadro giuridico (comprendendo la direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o che, essendo coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, cooperino con le autorità competenti) valutato in quest'occasione, risulta evidente che la legislazione messa in atto non è efficace e neppure viene applicata adeguatamente e che l'UE, di conseguenza, deve adottare misure più energiche.

Il Parlamento propone che il Consiglio e la Commissione sviluppino azioni contro la tratta sulla base di un approccio incentrato sulle vittime, secondo cui ogni potenziale categoria di queste ultime deve essere



identificata, ponendo particolare attenzione ai bambini e ai gruppi a rischio. Utile sarebbe l'istituzione, sotto la supervisione del Commissario per la giustizia, di un "coordinatore antitratta" dell'Unione europea che gestisca l'azione e le politiche dell'UE in questo settore e riferisca al Parlamento europeo e al Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.

Il Parlamento indica il modo per disporre del maggior numero possibile di informazioni e chiede poi di avviare iniziative finalizzate in tal senso: sottolinea infatti che un modo per ridurre la domanda di servizi effettuati da persone vittime di tratta, potrebbe essere quello di potenziare le misure legislative e non legislative degli Stati membri con provvedimenti educativi, sociali, culturali e amministrativi, nonché campagne di sensibilizzazione. Nell'esprimersi circa la protezione delle vittime – soprattutto per la situazione dei bambini e delle donne – il Parlamento chiede che sia garantita un'assistenza alle vittime incondizionata, prevedendo che il consenso di una vittima al proprio sfruttamento sia sempre irrilevante, che le vittime abbiano diritto all'assistenza indipendentemente dalla loro volontà di collaborare nei procedimenti penali e che, tra i possibili aiuti, sia previsto l'accesso ad almeno un permesso di soggiorno temporaneo, indipendentemente dalla loro volontà di collaborare nell'ambito di un procedimento penale.

Consiglio d'Europa

Comitato dei ministri

Raccomandazione del 3 febbraio 2010, n. 2, Deinstitutionalisation and community living of children with disabilities

Il Comitato dei ministri con questa raccomandazione sollecita gli Stati membri a promuovere la deistituzionalizzazione per i bambini con disabilità in modo da seguire con forza i principi sanciti in strumenti giuridici fondamentali. Infatti, sia dalla *Convenzione di New York sui diritti del fanciullo* che dalla *Dichiarazione universale dei diritti umani* o dalla *Carta sociale europea* riveduta, si evince un generale principio di uguaglianza di tutti i bambini per cui anche i bambini disabili devono avere gli stessi diritti di quelli non portatori di disabilità e quindi devono esser tutti tutelati nello stesso modo quanto al diritto alla vita in famiglia, all'educazione, alla sanità e all'assistenza sociale.

A tal fine gli Stati dovrebbero impegnarsi a sostenere con ogni mezzo le famiglie (quindi tramite la creazione di un completo sistema di supporto familiare, compreso il sostegno finanziario per compensare i costi aggiuntivi sostenuti nonché una gamma di supporti giorno per giorno, come i centri diurni) per permettere loro di vivere una vita che offra le stesse opportunità di quelle che non hanno un figlio disabile.

Tra i principi generali della raccomandazione troviamo quello secondo cui ogni tipo di accoglienza alternativa alla propria famiglia deve essere motivato da circostanze assolutamente eccezionali - per esempio quando i minori siano stati abusati o si tratti di casi di negligenza nei confronti dei figli - e deve essere comunque sempre preferito un ambiente il più vicino possibile a uno di tipo familiare piuttosto che una forma istituzionale di assistenza.

La raccomandazione nell'affrontare il problema del processo di deistituzionalizzazione - dagli istituti alle comunità di servizi che si occupano dell'accoglienza dei bambini - fa presente che ciò implica un lungo periodo di transizione che dovrebbe essere ben pianificato, strutturato e aiutato con finanziamenti pubblici per sviluppare una gamma di servizi, basati sulla comunità, per i bambini disabili per impedire che questi vengano messi in istituti e indica aspetti importanti e strategie che dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità pubbliche degli Stati:

- la prevenzione dell' istituzionalizzazione;
- la prevenzione di una proroga di un soggiorno inizialmente previsto a breve termine in un istituto;
- la deistituzionalizzazione di tutti quei bambini che sono ancora in istituti;
- la creazione di servizi basati sulla comunità.

La loro integrazione sociale o di reinserimento dovrebbe avvenire il più presto possibile e la loro situazione dovrebbe essere soggetta a riesame periodico sempre tenendo presente l'interesse superiore del bambino. Anche i genitori del bambino dovrebbero essere sostenuti, per quanto possibile, al fine di riuscire ad assistere a un'armoniosa reintegrazione del bambino sia nella società che nell'ambito della famiglia.



Un altro punto richiamato nella raccomandazione è che «i bambini con disabilità dovrebbero avere voce in capitolo quanto al modo in cui essi sono trattati», e durante la loro crescita dovrebbero avere la possibilità di costruire il proprio futuro, essere incoraggiati a prendere decisioni come gli altri bambini, avere il più possibile il controllo della loro vita.

Il Comitato dei ministri sollecita gli Stati affinché ogni nuova legislazione, politica o orientamento preso nei loro confronti sia coordinato al fine di assicurare che le leggi siano applicate equamente e nell'interesse dei bambini e considera auspicabile nominare, o rafforzare, il ruolo di un difensore dei bambini o un commissario.

Giurisprudenza

Corte di cassazione

Sentenza 17 febbraio 2010, n. 3804

Con la sentenza n. 3804/2010, la Corte di cassazione è chiamata a esprimersi sul tema della rappresentanza e della difesa del minore nel processo, tema vivacemente dibattuto tra coloro che operano nel settore della giustizia minorile perché di notevole interesse sia da un punto di vista squisitamente dottrinale che eminentemente pratico.

Infatti con la sentenza in oggetto, la Corte si pronuncia su questa problematica cassando la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato la nullità della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale per i minorenni perché, secondo i giudici della Corte di appello, l'interesse del minore non era stato rappresentato in modo corretto nel giudizio. La Corte di cassazione nel censurare la sentenza sottoposta al suo esame afferma chiaramente che, in un processo dove si prende una decisione destinata a incidere sulla vita di un minore (in questo caso si trattava di stabilire se dei fratelli dovessero essere tolti o meno alla famiglia d'origine e dati in adozione) quest'ultimo deve essere senza dubbio «parte processuale fin dall'inizio del procedimento»; tuttavia, a questo fine, non è necessario nominare un curatore speciale per rappresentare l'interesse del minore nel processo ma è sufficiente che il suo difensore non svolga solo un ruolo tecnico ma anche di rappresentanza legale nei suoi interessi.

Ciò del resto si pone in completa sintonia con quanto stabilito sia dal diritto interno (in particolare dall'ultimo comma dell'art. 8 L. 184/1983 sull'adozione dei minori, che prevede tra l'altro, l'«assistenza legale del minore» fin dall'inizio del procedimento) sia da alcune previsioni contenute nelle principali convenzioni internazionali sulla tutela dei minori (per tutte si veda l'art. 5 della Convenzione di Strasburgo, che prevede la possibilità per il minore di chiedere l'assistenza da parte di una persona appropriata, di sua scelta, per aiutarlo a esprimere la sua opinione).

Corte costituzionale

Sentenza 26 febbraio 2010, n. 80

Con la sentenza n. 80 del 2010 la Corte costituzionale, chiamata a esprimersi sulla legittimità del limite al numero degli insegnanti imposto dall'art. 2 della legge n. 244 del 2007 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008*), ha dichiarato l'incostituzionalità dei commi 413 e 414 di tale articolo nella parte in cui prevedono rispettivamente un limite massimo al numero degli insegnanti di sostegno (comma 413) e il divieto di assumere insegnanti di sostegno in deroga, pur in presenza di classi di studenti con gravi disabilità e anche dopo aver fatto ricorso agli strumenti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, la Corte costituzionale osserva che la discrezionalità di cui gode il legislatore nell'individuazione delle misure necessarie ad assicurare la tutela delle persone disabili trova il limite del



«rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie» che non possono essere disattese. Cosa che, invece, avviene con le disposizioni in discorso. Infatti, ricorda la Corte, il diritto all'istruzione dei disabili (che non devono essere considerati un gruppo omogeneo poiché esistono forme di disabilità diverse per tipologia e gravità) è oggetto di specifica tutela sia da parte del diritto interno (la legge n. 104/1992 dettando le norme per l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone con handicap dà diretta attuazione all'art. 38, terzo comma, della Carta costituzionale), sia da parte di recenti convenzioni internazionali come la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009, dove si riconosce espressamente, all'art. 24, il diritto all'istruzione per le persone con disabilità e che lo stesso debba essere garantito anche attraverso la predisposizione di strumenti idonei ad andare «incontro alle esigenze individuali» del disabile.)

Norme regionali

Regione Liguria

Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 3, *Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento*, pubblicata nel BUR Liguria del 17 febbraio 2010, n. 2

La legge 3/2010 della Regione Liguria, nel riconoscere che i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) come la dislessia, la disgrafia e la discalculia limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo, si prefigge lo scopo di incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari per assicurare l'identificazione precoce dei DSA e la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti. Si incentiva inoltre ogni forma di sensibilizzazione e di preparazione degli insegnanti e dei genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA per favorire il successo scolastico.

La legge specifica la necessità di predisporre attente misure di supporto per evitare pericolosi blocchi nell'apprendimento da parte dei bambini affetti da DSA. Sono pertanto previsti corsi di formazione per insegnanti (anche delle scuole d'infanzia) e genitori per prepararli alla conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate anche alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere.

La legge, tra gli interventi, suggerisce la fornitura alle scuole di strumenti compensativi (strumenti informatici, audiolibri, lavagne audiovisive, registratori ecc.) tramite gli enti locali. Tra le iniziative troviamo anche la predisposizione di particolari misure per favorirli: tra queste è prevista la sostituzione di prove scritte con colloqui orali nelle prove di concorsi pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio e contributi economici alle famiglie per l'acquisto degli stessi strumenti da destinare allo studio quotidiano. Per quanto riguarda gli operatori sanitari, essi devono avere un'adeguata formazione e aggiornamento in modo da essere in grado di fornire consulenza ai docenti in merito ai disturbi dell'apprendimento e in particolare dei DSA; discriminare tra i vari disturbi dell'apprendimento e la dislessia; diagnosticare e attestare le situazioni di DSA; collaborare con i docenti alla stesura e realizzazione, per ciascun alunno con DSA, di un piano individualizzato che tenga conto degli interventi riabilitativi, educativi e didattici.



Regione Lombardia

Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 4, *Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento*, pubblicata nel BUR Lombardia del 1° febbraio 2010, n. 5, supplemento ordinario 4 febbraio 2010, n. 2

Con questa legge anche la Regione Lombardia (vedi anche la Basilicata LR 20/2007, il Molise LR 1/2010, la Valle d'Aosta LR 8/2009, il Veneto LR 16/2010, e la legge sopra in rassegna, della Regione Liguria) si dota di uno strumento giuridico con cui riconosce che la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, identificati dalla letteratura scientifica come disturbi specifici dell'apprendimento, limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità delle persone e che, di conseguenza, è necessario un sollecito sostegno e promozione di interventi a favore dei soggetti affetti da questi disturbi.

Il fine della legge è, prima di tutto, quello di garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e si realizzi la persona; quindi, promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo; nonché promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l'apprendimento, agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA.

Importanti le iniziative, previste con questa legge, finalizzate alla preparazione degli insegnanti e dei genitori in merito alle problematiche collegate per sensibilizzare fortemente le famiglie e la scuola.

La Regione identifica i centri di riferimento per la diagnosi e il trattamento dei soggetti con DSA presso le unità operative di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (UONPIA), delle strutture pubbliche e private accreditate e sostiene l'associazionismo collegato alla problematica delle difficoltà specifiche di apprendimento. Infine, garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA sia nei bandi di concorso sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l'utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA.

Regione Marche

Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8, *Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*, pubblicata nel BUR Marche del 18 febbraio 2010, n. 17

La Regione Marche con la legge 8/2010 promuove, nell'ambito delle sue competenze e in attuazione dell'articolo 3 del suo Statuto, il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull' identità di genere. Infatti, già il testo dell'articolo 3 dello Statuto concernente «Uguaglianza e differenza di genere» attribuisce alla Regione la promozione di ogni iniziativa idonea a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudiando qualsiasi tipo di discriminazione. Il secondo comma dell'articolo dello Statuto, poi, valorizza la differenza di genere in ogni campo e attività, operando positivamente al fine di garantire condizioni di effettiva e non solo formale parità tra donne e uomini.

Il fine della legge è quello di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l'uguaglianza dei cittadini garantendo l'accesso a parità di condizioni agli interventi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. La Regione, le province e le aziende del servizio sanitario regionale, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative di formazione e aggiornamento professionale su specifici problemi di tipo sanitario e sociale legati all'omosessualità e sulle migliori modalità di intervento degli operatori pubblici in contatto con le vittime di discriminazione o di reati legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La Regione prevede per le vittime di discriminazione la possibilità di rivolgersi all'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di cui alla LR 23/2008, per avere una forma di tutela non giurisdizionale dei diritti (forma di tutela che si distingue dalla tutela classica, offerta dal giudice).



Regione Puglia

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 7, Modifiche al Reg. reg. 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia, pubblicato nel BUR Puglia del 10 febbraio 2010, n. 27, supplemento

Col nuovo regolamento regionale 7/2010 sono previste alcune modifiche al precedente regolamento del 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della legge regionale 19/2006, *Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*. Tra quelle più rilevanti, si devono tenere presenti quelle concernenti la disciplina di una nuova struttura sociosanitaria come il centro diurno per le demenze e l'Alzheimer; la definizione degli standard strutturali e organizzativi della "casa per la vita". In particolare, per quanto riguarda l'ambito minorile, sono definiti gli spazi minimi necessari per l'apertura di servizi sociali quali le ludoteche e i centri diurni polivalenti.

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 9, *Modifica ed integrazione del Reg. reg. 13 gennaio 2005, n. 3 "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori"*, pubblicato nel BUR Puglia del 10 febbraio 2010, n. 27, supplemento

Il Regolamento 9/2010 modifica il precedente regolamento del 2005 che delineava i vari requisiti che avrebbero dovuto avere, per essere autorizzate e accreditate, le strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori. L'articolo 1 del nuovo regolamento definisce il Centro residenziale terapeutico per minori (CRTM) come una struttura (residenziale e quindi, per definizione, limitata nel tempo e orientata al proprio superamento) che utilizza la residenzialità temporanea a breve-medio termine a fini educativo-terapeutico-riabilitativi, in situazioni nelle quali si rilevi la necessità di una temporanea discontinuità del rapporto con il contesto di vita. Accoglie minori con disturbi psicopatologici, ritardi mentali o gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi, complessi e coordinati, che di ospitalità a ciclo continuo o per brevi periodi.

L'obiettivo è quello di avviare con i servizi sociali percorsi terapeutici volti al recupero e al potenziamento dell'autonomia personale (e sociale) dell'individuo e alla riduzione dei comportamenti disfunzionali, garantendo un contesto stabile e affettivamente importante di relazioni, nonché una specifica presa in carico terapeutica della patologia neuropsichiatrica di cui l'individuo è affetto.

La funzione è quella di rappresentare un "luogo di riferimento" (affettivo e relazionale) in cui il minore possa sperimentare modi di interazione più adequati con i pari e con le figure adulte, in modo tale da raggiungere un equilibrio che faciliti il reinserimento nell'ambiente sociale di provenienza. I destinatari sono soggetti di età compresa tra 10 e 18 anni (con suddivisione per fasce d'età: 10-13 e 14-18 anni e per tipologia di disturbo). In casi particolari è possibile l'inserimento di bambini di età inferiore a 10 anni o la prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da riferirsi solo agli inserimenti avviati prima della maggiore età ed è regolata dalle norme vigenti relative al prosieguo amministrativo). L'art. 2 disciplina il Centro semiresidenziale terapeutico per minori (CSRTM) che il regolamento definisce come un servizio d'accoglienza per minori affetti da disturbi psicopatologici, che consente di acquisire le possibili autonomie adeguate al proprio contesto ambientale, prevenire la cronicizzazione dei disturbi, contenere il rischio dei ricoveri impropri, garantire continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza del bambino. IL CSRTM è parte integrante dei servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza e può condividere parte degli spazi e del personale con il CRTM, se attivato in quel territorio, al quale è comunque "aggregato funzionalmente". L'articolazione dei CSRTM prevede: i centri per la prima e seconda infanzia finalizzati alla diagnosi e al trattamento per cicli intensivi, di breve durata, dei disturbi di sviluppo, e i centri diurni per adolescenti con gravi disturbi psicopatologici, finalizzati a contenere al massimo il ricovero ospedaliero e anche la sua durata.



Regione Toscana

Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 192, Realizzazione, in collaborazione con l'Azienda USL 7 di Siena, del progetto del Ministero della Salute per la prevenzione delle IVG fra le donne straniere, per una maternità responsabile, la prevenzione dell'aborto e la prevenzione dell'abbandono del neonato

La Giunta regionale, con la deliberazione 192/2010, approva e dà realizzazione al progetto del Ministero della salute, sulla prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza fra le donne straniere, per una maternità responsabile, la prevenzione dell'aborto e la prevenzione dell'abbandono del neonato.

Il progetto prevede la formazione degli operatori finalizzata ad approcci interculturali per la tutela sessuale e riproduttiva, avendo particolare attenzione alla contraccezione e alla prevenzione delle interruzioni di gravidanza nonché la sperimentazione di percorsi che favoriscano l'accessibilità e l'uso dei servizi da parte delle donne immigrate e che possano aiutare nella prevenzione delle IVG.

Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 206, Regolamento di attuazione della I.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato). Approvazione

Con la deliberazione della Giunta regionale del 206/2010, viene approvato il regolamento di attuazione della legge 82/2009 sull'accreditamento delle strutture e dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona. Attraverso l'istituto dell'accreditamento l'ente pubblico si incarica di tutelare gli utenti che devono scegliere, verificando che le organizzazioni che si candidano a entrare nel mercato dei servizi offrano standard minimi adeguati relativamente alla competenza degli operatori, alle capacità organizzative e alla qualità delle prestazioni.

La legge 82/2009, all'articolo 11, stabiliva che fosse il regolamento, vero motore della normativa, a disciplinare i requisiti generali e quelli specifici per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio; le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto; gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti; le modalità attuative dei processi informativi.

I requisiti, individuati dalla Regione e contenuti negli allegati del regolamento, riguardano in particolare la gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo, gli aspetti tecnico-professionali e le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori allo scopo di garantire la qualità dei servizi e attestano il livello di qualità corretto affinché si possa affermare che il criterio di qualità corrispondente sia effettivamente garantito («sono finalizzati all'individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità»). Tra i requisiti che il regolamento annovera come previsti si segnalano quelli per "gli altri servizi alla persona", individuati per la verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, che gli enti accreditandi sono chiamati a valorizzare.

Regione Umbria

Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13, *Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia*, pubblicata nel BUR Umbria del 24 febbraio 2010, n. 9

La Regione Umbria, con la legge 13/2010, disciplina i servizi e adotta particolari interventi a favore della famiglia riconoscendo il ruolo di nucleo fondante della società, formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità e promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli. Tra i principi della legge è presente il riconoscimento dell'associazionismo familiare e il suo ruolo attivo nella programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi alla persona.

Tra gli strumenti, invece, è valorizzato il sostegno alle giovani coppie nella formazione di una nuova famiglia e nello svolgimento del ruolo genitoriale, con particolare riferimento ai primi tre anni di vita dei figli, e alle famiglie in situazioni più disagiate o numerose oppure in crisi (la legge prevede il potenziamento dei servizi di mediazione familiare allo scopo principale di sostenere i genitori nell'individuazione delle decisioni più appropriate, con particolare riguardo agli interessi dei figli minori);



libertà di trattamento tra gli iscritti alle scuole pubbliche sia statali che paritarie; il potenziamento delle attività dei consultori familiari; la valorizzazione della maternità e paternità responsabili; la prevenzione dell'abbandono alla nascita e sostegno dei genitori durante la gravidanza. Gli interventi di tipo socioeducativo sono previsti a livello individuale, di gruppo e domiciliari per le famiglie con bambini in particolare difficoltà. La legge prevede anche il sostegno all'adozione familiare e l'assistenza alla procreazione responsabile, anche medicalmente assistita.

Tra gli interventi previsti per le famiglie vulnerabili ci sono agevolazioni sulle tariffe dei servizi pubblici, canone d'affitto, spese mediche fino all'eventuale erogazione di un prestito sociale d'onore. Sono previsti anche l'intervento economico della Regione per strutture di accoglienza di bambini vittime di violenza o in condizione di grave disagio e il sostegno all'adozione e all'affidamento familiare, nonché i servizi residenziali e semiresidenziali di tipo familiare o comunitario e gli interventi di prevenzione e contrasto al maltrattamento.